

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (85) 360

Vol. 1985/0143

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

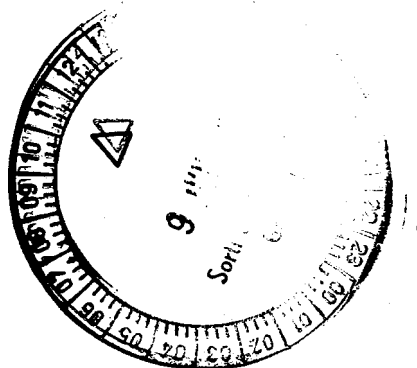
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(85) 360 def.

Bruxelles, 5 luglio 1985

MISURE FISCALI INTESE AD INCORAGGIARE LA COOPERAZIONE TRA IMPRESE DI STATI MEMBRI DIFFERENTI

Comunicazione della Commissione al Consiglio



Comunicazione della Commissione al Consiglio

1. Il Vice-presidente Tugendhat aveva indirizzato il 17 gennaio 1984 una comunicazione al Consiglio (1) per sottolineare la necessità di fissare senza indugio le condizioni fiscali per accrescere la cooperazione tra le imprese al di là delle frontiere all'interno della Comunità e per adottare a tal fine le tre seguenti proposte di direttiva :

- regime fiscale comune da applicarsi alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti d'attivo che hanno luogo tra società di Stati membri diversi;
- regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri diversi;
- eliminazione delle doppie imposizioni fiscali in caso di rettifica degli utili trasferiti tra imprese associate (procedura arbitrale).

In occasione della sessione del 12 marzo 1984, il Consiglio aveva stabilito di dare priorità all'esame di queste proposte ed aveva invitato il Comitato dei Rappresentanti permanenti a sottomettergli una relazione prima del 31 maggio 1984.

2. I lavori condotti attivamente dal Coreper hanno permesso di pervenire ad un accordo su tutte le disposizioni essenziali dei tre testi, ad eccezione di quattro punti che sono stati sottoposti alla decisione del Consiglio nella sessione del 4 giugno 1984 (2). Questi punti riguardano :

./.

(1) Doc. Sec(84)77

(2) Doc. 7444/84 FISC 53 del 26 maggio 1984

- 1) nel quadro della direttiva "Fusioni", il problema della cogestione in Germania;
- 2) l'inclusione, nel campo di applicazione di questa stessa direttiva, delle operazioni di scambio di azioni;
- 3) l'autorizzazione alla Germania per continuare a riscuotere una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti alle società madri di altri Stati membri;
- 4) la competenza della Corte di giustizia nel caso in cui la procedura arbitrale per l'eliminazione delle doppie imposizioni venga instaurata per mezzo di una convenzione tra gli Stati membri, basata sull'articolo 220 del trattato CEE.

Il compromesso (1) presentato dalla presidenza francese nella sessione del Consiglio del 4 giugno 1984 è stato in linea di massima bene accolto dalle delegazioni. La mancanza di un accordo sul punto 3) (ritenuta alla fonte), sul quale l'Olanda e la Germania avevano punti di vista molto divergenti, ha tuttavia impedito che tale compromesso venisse formalmente adottato.

3. Il Consiglio ha più volte invitato la Commissione a ricercare i mezzi per superare il disaccordo, soprattutto tramite contatti bilaterali con le due delegazioni maggiormente interessate.

Tali contatti non hanno permesso di giungere ad un accordo. In queste condizioni, sembra giunto per il Consiglio il momento di assumere le proprie responsabilità e di realizzare l'obiettivo che si era fissato il 12 marzo 1984. Il problema ancora in discussione potrebbe essere risolto con concessioni equilibrate da entrambe le parti. Le seguenti modalità sembrano adeguate :

./.

(1) Doc. 7676/84-FISC 57 del 4 giugno 1984

- 1) la ritenuta alla fonte tedesca non deve superare il 10%;
- 2) gli Stati membri che attualmente riscuotono una ritenuta alla fonte nei confronti della Germania riducono tale ritenuta in proporzione alla ritenuta alla fonte applicata dalla Germania nei loro confronti, restando tuttavia inteso che l'aliquota non potrà superare il 5 %.

Viene inoltre proposto d'inserire nella direttiva una clausola relativa alla situazione risultante da una riduzione dello scarto attualmente esistente in Germania tra le due aliquote d'imposta sulle società.

Da ultimo, viene proposto di precisare le condizioni d'applicazione della deroga concessa alla Grecia.

La nuova redazione dell'articolo 5 della direttiva, quale risulta dalle diverse modificazioni sopra indicate, e le relative dichiarazioni da iscrivere nel resoconto della sessione del Consiglio sono riportate, rispettivamente, negli allegati I e II.

Resterebbero invariati tutti gli altri elementi del compromesso della presidenza, contenuti nel doc. 7676/84-FISC 57.

4. Il compromesso ora proposto dovrebbe permettere al Consiglio di deliberare, a distanza di più di sedici anni dalla presentazione delle due prime proposte fiscali della Commissione in materia di cooperazione tra imprese al di là delle frontiere, su delle misure riconosciute come un elemento essenziale dello stabilimento del mercato interno. La soluzione proposta è in effetti non solo equilibrata, ma anche di facile applicazione e non obbliga nessuno Stato membro ad importanti sacrifici budgetari. La sua rapida adozione da parte de Consiglio costituirebbe una buona manifestazione dell'impegno politico di avanzare nella realizzazione del mercato interno.

Articolo 5

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la Repubblica ellenica, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti l'imposta sulle società, può prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi versati a società madri situate in altri Stati membri. L'aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.
 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania, fino a quando applicherà agli utili distribuiti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore di almeno 20 punti a quella applicata agli utili non distribuiti, può prelevare, a titolo d'imposta compensativa, una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società figlie di tale Stato, con un'aliquota non superiore al 10 %.
- Qualora la differenza tra le due aliquote scenda al di sotto dei 20 punti previsti dal precedente comma, la ritenuta sarà ridotta in proporzione.
4. Gli Stati membri che, alla data di applicazione della presente direttiva, prelevano una ritenuta alla fonte sui dividendi versati alle società madri situate nella Repubblica federale di Germania, possono mantenere tale ritenuta. Essi hanno tuttavia l'obbligo di ridurre l'aliquota in proporzione alla riduzione operata nei loro riguardi, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, dalla Re-

pubblica federale di Germania. Tale aliquota non può tuttavia essere superiore al 5 %.

5. La Commissione sottopone periodicamente al Consiglio, per la prima volta anteriormente alla fine del quinto anno successivo alla data di applicazione della presente direttiva, una relazione sull'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, eventualmente accompagnata da proposte intese a modificare tali disposizioni.

Dichiarazioni da iscrivere nel resoconto della sessione del Consiglio

Articolo 5

"La Repubblica federale di Germania s'impegna a far beneficiare gli altri Stati membri di qualsiasi riduzione dell'aliquota della ritenuta alla fonte concessa ad un Paese terzo".

"Il Consiglio invita gli Stati membri a comunicare alla Commissione le informazioni seguenti, onde metterla in grado di presentare la relazione prevista al paragrafo 5 :

- ammontare dei dividendi distribuiti dalle filiali tedesche di società madri di altri Stati membri;
- percentuale di ridistribuzione di tali dividendi effettuata dalle società madri a beneficiari diversi dalle società madri, calcolata su base proporzionale".